

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3725 del 27/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 DELLA DITTA "S.I.L.P. FUTURO S.R.L. RELATIVA ALL'IMPIANTO IN VIA CADELBOSCO N.72 IN COMUNE DI BRESCELLO
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3883 del 27/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventisette GIUGNO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.38672/2024

D.P.R. 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n.59 DELLA DITTA "S.I.L.P. FUTURO S.R.L. RELATIVA ALL'IMPIANTO IN VIA CADELBOSCO N.72 IN COMUNE DI BRESCELLO.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16 comma 3 della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE).

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n. 2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016.

Richiamato che la ditta SILP FUTURO S.R.L., per l'impianto di gestione rifiuti in Via Cadelbosco n.72, in comune di Brescello in provincia di Reggio Emilia, risulta autorizzata con AUA adottata da ARPAE con DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021, per i titoli abilitativi di emissioni in atmosfera, scarichi idrici, comunicazione recupero rifiuti ai sensi art.216 del D.Lgs.152/2006 e comunicazione relativa all'impatto acustico.

Vista la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, presentata dalla Ditta "S.I.L.P. FUTURO S.R.L." avente sede legale in Comune di Cuneo - Via Aurora n.15 - Provincia di Cuneo, concernente l'impianto per l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi ubicato in Comune di Brescello - Via Cadelbosco n.72 - Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/2024/208758 del 19/11/2024 e successive integrazioni acquisite al PG/2025/11474 del 22/01/2025 relativamente alle emissioni diffuse derivanti dall'utilizzo alternativamente al frantumatore attualmente in uso e autorizzato modello EXTEC C-10, di un altro impianto denominato Prototipo Modello M100, noleggiato a freddo, destinato, nello specifico, alle traverse ferroviarie di cemento.

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06;
- recupero rifiuti ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006;
- comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001).

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA.

Dato atto che è stata indetta in data 25/11/2024, con lettera protocollo n. PG/2024/0213238 la Conferenza dei Servizi Semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art.14-bis del D.Lgs.127/2016 e che sono già stati acquisiti i pareri/nullaosta di seguito indicati:

- il parere di conformità urbanistica del Comune di Brescello con il medesimo atto sopra indicato, protocollo n. PG/2025/57227 del 26/03/2025;
- la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale di Reggio Emilia - Distretto di Reggio Emilia – Sede di Reggio Emilia con atto protocollo n. PG/2024/225607 del 12/12/2024.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n.22";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 1121 del 21/01/2019;
- L.132/2018 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" con specifico riferimento all'art.26-bis;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Dato atto che decorso il termine di 30 giorni dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) senza riscontro da parte della Prefettura, e stante che nella comunicazione presentata dalla Ditta è stata presentata autocertificazione di cui all'art.89 del D.Lgs.159/2011, le amministrazioni interessate sono tenute a procedere, ai sensi dell'art.88 del D. Lgs.159/2011.

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria.

Richiamata la domanda di modifica di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), con aggiornamento della comunicazione 216, relativa all'impianto, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del D.M. 28 giugno 2024 n. 127 per la produzione di "aggregati recuperati" da operazione di recupero (R5), acquisita da ARPAE al protocollo n. PG/2025/54118 del 21/03/2025 in corso di istruttoria;

Ritenuto di dover comunque dar esito all'istanza del 19/11/2024;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii. sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it.

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013;

DETERMINA

1. di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"S.I.L.P. FUTURO S.R.L."** ubicato in Comune di **Brescello - Via Cadelbosco n.72** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Acqua	Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06
Rifiuti	Recupero rifiuti in regime semplificato ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, D.M. 05/02/1998 e D.M. 28/03/2018 n.69

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Piazza Gioberti, 4 - 42121 Reggio Emilia | tel 0522.336001/336014 | re-urp@arpae.it | pec: aooe@cert.arpae.emr.it

Sede legale Arpae: Via Po, 5 - 40139 Bologna | tel 051.6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico
--------	---

2. che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs.152/06
 - Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento ai sensi del D.Lgs.152/06;
 - Allegato 3 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs.152/06;
 - Allegato 4 – Recupero rifiuti in regime semplificato, ai sensi dell'art.216 di cui al D. Lgs.152/2006;
 - Allegato 5 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.
3. che la ditta deve rispettare quanto disposto nella determinazione dirigenziale del Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale della Regione Emilia Romagna n.17615 del 13/10/2020 *"Provvedimento di verifica di assoggettabilità a via (screening) relativo al progetto di impianto di messa in riserva e recupero rifiuti non pericolosi, localizzato in Via Cadelbosco, 72, nel Comune di Brescello (RE), proposto dalla società S.I.L.P. FUTURO SRL"* in premessa richiamata;
4. che devono essere rispettate le norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori;
5. che la ditta può utilizzare alternativamente al frantumatore attualmente in uso e autorizzato, modello EXTEC C-10, un altro impianto denominato Prototipo Modello M100, noleggiato a freddo, destinato, nello specifico, alle traverse ferroviarie di cemento. In nessun caso i due frantumatori possono essere messi in funzione contemporaneamente;
6. che la planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria generale – scala 1:500" acquisita al protocollo n. PG/2024/208758 del 19/11/2024, allegata al presente atto;
7. che sono fatte salve, relativamente all'impianto tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda in particolare le emissioni in atmosfera, in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) sono applicati i limiti e le condizioni stabilite dal D.M. 5/2/98 s.m.i.;
8. di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
9. di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'artt.216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265;

10. di stabilire che i suddetti allegati sostituiscono quelli del precedente atto DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021 adottato da Arpae e rilasciato alla ditta dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 27/09/2021 di cui resta valida la durata di 15 (quindici) anni;
11. di stabilire che il presente atto modifica ed integra il precedente atto n. DET-AMB-2021-4390 del 02/09/2021 adottato da Arpae e rilasciato alla ditta dallo Sportello Unico Bassa Reggiana in data 27/09/2021, di cui assume la scadenza, con sostituzione degli allegati 1,2,3,4,5;
12. di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
13. di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
14. di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata;
15. di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
16. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"S.I.L.P. FUTURO S.R.L."** è autorizzata a svolgere l'attività di recupero rifiuti inerti non pericolosi in Comune di **Brescello - Via Cadelbosco n.72** - Provincia di Reggio Emilia e ad affiancare il frantoio esistente già autorizzato ad un altro frantoio mobile Prototipo Modello M100, funzionante in alternativa, che sarà noleggiato a freddo dalla Ditta e sarà destinato nello specifico al recupero delle traverse ferroviarie di cemento con le seguenti emissioni diffuse in atmosfera nel rispetto delle prescrizioni sotto indicate:

ED1	Frantumazione di materiali inerti (cemento)	Emissioni Diffuse
ED2	Transito veicolare degli autocarri interno su piazzale pavimentato in asfalto	Emissioni Diffuse
ED3	Scarico a cumulo dei materiali inerti	Emissioni Diffuse
ED4	Carico/Scarico con pala gommata dei materiali inerti dopo la frantumazione	Emissioni Diffuse

1) La Ditta è tenuta a mettere in atto tutte le misure individuate ai fini del contenimento delle suddette emissioni diffuse di polveri ovvero:

- Effettuare la copertura degli automezzi di trasporto in entrata/uscita;
- Limitare la velocità degli automezzi di trasporto all'interno del sito;
- Effettuare lo spegnimento degli automezzi di trasporto durante la sosta;
- Provvedere alla umidificazione/bagnatura sia nelle fasi di carico/scarico che dei cumuli di stoccaggio degli inerti sia in entrata che derivanti dalle operazioni di frantumazione, della viabilità interna allo stabilimento e della zona interessata dalle operazioni di macinazione;
- Provvedere alla umidificazione/bagnatura dei percorsi di accesso/uscita ogni qualvolta, per condizioni meteorologiche, possa originarsi un sollevamento di polveri.

2) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita con PG/208758 del 19/11/2024 e successive integrazioni acquisite al PG/11474 del 22/01/2025.

3) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue di dilavamento, ai sensi del D.Lgs 152/06.

La richiesta di autorizzazione riguarda lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale di superficie pari a circa 4000m² adibito ad attività di accettazione, stoccaggio, recupero di rifiuti inerti identificati al codice EER 17.01.01, deposito materiali ottenuti in attesa di test di cessione e deposito di aggregati riciclati (Endo of Waste).

Le acque reflue di dilavamento sono caratterizzate principalmente dalla presenza di solidi, quali sabbie o piccole frazioni di inerti. Il trattamento delle acque reflue di dilavamento è previsto tramite impianto di trattamento in continuo con settore di sedimentazione; il volume totale della vasca è pari a 98 m³. E' presente anche il comparto di disoleazione gravimetrica con filtrazione a coalescenza, non potendo escludere la presenza di oli minerali e benzine dovuti essenzialmente ai mezzi d'opera. L'impianto di trattamento è dotato di proprio pozzetto di ispezione e controllo; successivamente i reflui depurati sono immessi in acque superficiali unitamente ai pluviali.

Il corpo recettore delle acque di scarico è il cavo Dugara Scaloppia.

La planimetria di riferimento per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche è la planimetria denominata "Reti di fognatura" acquisita al protocollo n. PG/2021/59829 del 19/04/2021.

Prescrizioni

1. La ditta realizzi l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Lo scarico a valle dei trattamenti, deve essere conforme ai limiti previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs.152/06.
3. Le reti fognarie dei pluviali, quelle delle acque reflue di dilavamento e quelle delle acque reflue domestiche devono essere completamente separate prima del trattamento depurativo.
4. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
5. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
6. Il punto individuato per il controllo prima dello scarico nel recapito finale, deve essere attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA. Il pozzetto deve essere facilmente identificabile.
7. Il pozzetto di campionamento finale ed i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto devono essere mantenuti sgombri dai materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti dello scarico.
8. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo.
9. Il filtro a coalescenza posto sull'impianto disoleazione dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza.
10. Dovrà essere effettuato almeno 1 volta all'anno un autocontrollo per la verifica del rispetto dei limiti della tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06 per i parametri caratteristici in particolare SST, COD , Idrocarburi totali, Cd, Crtot , Ni, Pb, Cu e Zn. L'autocontrollo dovrà essere un campione medio composito prelevato nell'arco di almeno tre ore, se questo non è possibile potrà essere di durata inferiore e per un periodo rappresentativo dell'evento meteorico.
11. I certificati analitici di cui sopra dovranno essere conservati a disposizione degli agenti accertatori.

12. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D. Lgs. 152/06.
13. Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti al fine di evitare eventuali avarie ai depuratori, come ad esempio kit verifica di riempimento vasca olii.
14. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità, ne dovrà essere data immediata comunicazione ad ARPAE, Servizio Territoriale competente per territorio ed al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, indicando anche i tempi per il ripristino, e dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza.
15. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore; il punto di scarico deve essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni relative allo stabilimento, opere e rete fognaria/impianti di depurazione, comunque nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 3 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs 152/06.

Lo scarico in oggetto riguarda i reflui domestici provenienti dai servizi igienici a servizio della ditta, i cui addetti complessivi sono 3. L'impianto di trattamento di tali reflui è dimensionato per 5 AE ed è costituito da:

- una fossa Imhoff in cemento, con corpo del manufatto verticale;
- un filtro percolatore anaerobico, modello 6.000 Plus da 7 abitanti equivalenti con corpo del manufatto orizzontale in polietilene monoblocco;
- deviatori di flusso in entrata, tappi d'ispezione, corpi di riempimento in polipropilene per lo sviluppo della flora batterica.

A valle di tale impianto di trattamento e prima del recapito dello scarico è presente un pozzetto di ispezione e campionamento. Il corpo idrico recettore è il Cavo Dugara Scaloppia.

La planimetria di riferimento per lo scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche è la planimetria denominata "Reti di fognatura" acquisita al protocollo n. PG/2021/59829 del 19/04/2021.

Prescrizioni

1. Il punto individuato per il controllo dello scarico, posto a valle dell'impianto di trattamento, deve essere predisposto ed attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
2. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione e funzionamento degli impianti tramite interventi di manutenzione, dei quali conservare la relativa documentazione, da effettuare agli impianti secondo le indicazioni del costruttore e con periodicità adeguata in relazione alla potenzialità ed al loro utilizzo effettivo.
3. I fanghi derivanti dall'impianto di depurazione dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento, ai sensi del D. Lgs. 152/06.
4. E' tassativamente vietato scaricare in acque superficiali reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per l'ambiente.
5. Deve essere garantito il deflusso dei reflui scaricati nel corpo idrico recettore, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni ed interruzioni nello scorrimento delle acque.
6. La presente autorizzazione è da conservarsi presso l'insediamento e da esibire in caso di controlli; è da ritenersi nulla in caso di difforme realizzazione dell'intervento rispetto ai carichi inquinanti progettualmente determinati, della rete di scarico e dei sistemi di trattamento previsti in relazione alla documentazione tecnica presentata.
7. Eventuali modifiche della titolarità dell'insediamento o della qualità/quantità dello scarico dovranno essere rese note all'ARPAE per gli eventuali atti di legge.

Sono fatti salvi i titoli abilitativi edilizi comunali e tutte le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni relative allo stabilimento, opere e rete fognaria/impianti di depurazione, comunque nel rispetto della normativa vigente e senza pregiudizio dei diritti di terzi.

Allegato 4 – Recupero rifiuti in procedura di cui all'art.216 di cui al D. Lgs. 152/2006, D.M. 05/02/1998

Ditta **S.I.L.P. FUTURO S.R.L.**
 Impianto: **BRESCELLO - Via Cadelbosco n. 72**

Registro Provinciale Recuperatori n. **221**

Dalla comunicazione presentata, la Ditta intende esercitare le operazioni di recupero rifiuti:

- R5 *"Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche"* per la tipologia 7.1 *"rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè prive di amianto"* dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 sui rifiuti identificati al codice EER 170101 *"cemento"*;
- R13 *"Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)"* per la tipologia 3.1 *"rifiuti di ferro, acciaio e ghisa"* dell'Allegato 1 Suballegato 1 del D.M. 05/02/1998 sui rifiuti identificati al codice EER 170405 *"ferro e acciaio"*.

Il sito dell'impianto ha un'estensione di 30.849 m² (di cui 2.500 m² occupati dal fabbricato industriale che si prevede adibito a magazzino per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, per il ricovero dei mezzi aziendali e per la zona uffici) suddivisi tra fabbricato e piazzali pavimentati in asfalto. L'attività svolta nell'impianto dell'impianto non è soggetta a verifica ai sensi del D.P.R. 151/2011, ma sono presenti sistemi di sicurezza antincendio sottoposti a manutenzione semestrale come da contratto con ditta specializzata;

- l'operazione di recupero R5, comprensiva di stoccaggio funzionale, si svolgerà in una porzione di area scoperta pari a circa 4.000 m². L'accettazione dei rifiuti in ingresso destinati all'operazione di recupero R5, effettuata da personale debitamente formato, si articola nelle seguenti fasi:

-controllo visivo;
 -controllo della provenienza del materiale, in modo da escludere l'eventuale presenza di amianto o fibre amianto;
 -dell'omologa dello stesso rifiuto che dovrà essere stato correttamente caratterizzato dal suo produttore;
 -controllo della tipologia, provenienza e caratteristiche del rifiuto ai fini del rispetto del D.M. 05/02/98;
 -pesatura del quantitativo di rifiuti in ingresso e successivo stoccaggio in aree distinte, contrassegnate da apposita cartellonistica.

L'operazione R5 consiste in una cernita manuale per l'asportazione di materiale di scarto presente nei rifiuti inerti (legno, carta, plastica, che saranno posizionati in appositi cassoni individuati in planimetria), frantumazione grossolana con pinza idraulica per permettere l'asportazione delle componenti metalliche, successivo trattamento con frantoio mobile (Frantoio modello EXTEC C-10) ed esecuzione del test di cessione, avvalendosi di laboratori esterni certificati. La ditta può utilizzare, alternativamente al frantumatore attualmente in uso e autorizzato modello EXTEC C-10, un altro impianto denominato Prototipo Modello M100, noleggiato a freddo, destinato, nello specifico, alle traverse ferroviarie di cemento. In nessun caso i due impianti possono funzionare contemporaneamente.

I prodotti inerti ottenuti a seguito di recupero con operazione R5 e che pertanto hanno cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste), saranno denominati *"Aggregati Riciclati S.I.L.P."*. Verrà redatta una dichiarazione di

conformità per lotti con le indicazioni riportate nella Circolare 5205 del 15 luglio 2005. Tali materiali usciranno dal sito per essere impiegati, secondo quanto definito dall'Allegato C della Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205, nella costruzione di Corpi di Rilevati, Sottofondi stradali e Strati di fondazione. A seconda del loro destino, i prodotti saranno conformi a quanto indicato nelle tabelle riportate nell'Allegato C e, quindi, la conformità verrà garantita dal test di cessione su lotti aventi volumetria massima di 3000 m³ e dall'analisi granulometrica secondo le Norme UNI EN 13285 e 9337/1.

Qualora a seguito dei controlli sopra esposti risultasse la non conformità di lotti o parti di essi, la Ditta procederà secondo un doppio canale:

- non conformità granulometrica: nuova frantumazione al fine di ottenere la granulometria voluta a seconda degli utilizzi;
- non conformità chimica: il materiale non potrà essere classificato come End of Waste, tornerà ad essere un rifiuto (catalogato come CER 19.XX.XX) e verrà gestito eccezionalmente come deposito temporaneo nell'area identificata in planimetria con il numero 4bis.

La gestione dei rifiuti e del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste) sarà garantita mediante l'ausilio di un sistema gestionale interno elettronico in cui verrà riportato il n° del lotto, il n° dell'operazione di scarico, il Rapporto di Prova delle analisi effettuate (test di cessione ed analisi granulometrica) e la Dichiarazione di Conformità di tali aggregati riciclati. Tale sistema interno prevede un piano di formazione e una verifica delle competenze del personale a cui sono affidati ruoli strategici nella gestione dei rifiuti come ad esempio l'accettazione;

- l'operazione di messa in riserva R13 sarà svolta all'interno del capannone nelle aree indicate in planimetria e nel rispetto delle quantità previste dall'Allegato 4 del D.M. 05/02/1998. Avverrà su rottami ferrosi e prevederà una cernita quasi esclusivamente manuale senza l'utilizzo di particolari attrezzature, potranno essere eventualmente utilizzati degli apparecchi di sollevamento, quali carrelli elevatori, per la movimentazione dei rifiuti di pezzatura maggiore o di peso rilevante. I rifiuti saranno poi conferiti ad impianti autorizzati al successivo trattamento. Le altezze di abbancamento dei cumuli di rifiuti saranno commisurate al fine di garantirne la stabilità e proprio, per non minare la sicurezza degli operatori, saranno limitate ad un massimo di 3 metri, come previsto dalla Circolare protocollo n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

- La potenzialità nominale dell'impianto di recupero rifiuti (R5) (impianto di frantumazione) è pari a 90 t/h mentre la potenza effettiva dipende invece da diversi fattori quali la pezzatura degli inerti, la consistenza dei materiali, la purezza delle macerie (maggiore o minore presenza di componenti metalliche). Tali fattori possono influire sulla potenzialità passando da un minimo di 30 t/h ad un massimo di 60/70 t/h. In media l'impianto è operativo per 6 ore giorno per 220 giorni/anno.

La planimetria di riferimento per l'impianto e lo svolgimento dell'attività di gestione rifiuti è la planimetria denominata "Planimetria generale – scala 1:500" acquisita al protocollo n. PG/2024/208758 del 19/11/2024.

Prescrizioni

1. L'attività di recupero oggetto del presente allegato deve essere esercitata in conformità al D.M. 05/02/1998 e s.m.i. ed in conformità ai principi generali previsti dall'art. 177, comma 4, alle pertinenti disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alle altre norme applicabili.

2. L'attività deve essere condotta conformemente a quanto previsto nel progetto presentato dalla Ditta e relativa documentazione.
3. In base alla suddetta iscrizione la Ditta può esercitare le operazioni di recupero indicate nella tabella n. 1 del presente atto per i corrispondenti Codici EER. Nella stessa tabella n.1 sono riportate le quantità complessive dei rifiuti per ogni tipologia di recupero.
4. L'operazione di recupero R5 per la tipologia 7.1 e lo stoccaggio funzionale dei rifiuti ad esclusivo servizio di tale operazione R5 non possono superare quelle indicate nella tabella 1 allegata al presente atto.
5. La potenzialità massima oraria di recupero rifiuti (R5) deve essere al massimo pari a 90 tonnellate/ora per 6 ore giorno per 220 giorni/anno.
6. L'attività di gestione rifiuti deve essere effettuata nel sito coerentemente al lay-out denominato "Planimetria generale – scala 1:500" acquisita al protocollo n. PG/2024/208758 del 19/11/2024 ed alla documentazione tecnica presentata.
7. La Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti contenenti amianto o da esso contaminato.
8. I rifiuti, prima dell'avvio a recupero, devono essere sottoposti ad esame della documentazione a corredo, a controllo visivo e a controlli supplementari, anche a campione, qualora se ne ravveda la necessità.
9. Si dovranno rispettare le disposizioni inerenti la corretta gestione dei rifiuti da sottoporre all'impianto di frantumazione, con particolare riferimento agli adempimenti relativi alle verifiche dei rifiuti in ingresso, al fine di garantirne la conformità al recupero e la separazione di eventuali rifiuti da inviare ad altri impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
10. L'attività di gestione rifiuti dovrà avvenire nel rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008. L'utilizzo dell'impianto sia permesso al personale autorizzato dal datore di lavoro ed idoneamente formato, informato ed addestrato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuale e specifiche attrezzature di lavoro.
11. L'impianto e tutte le componenti elettro-meccaniche accessorie utilizzate devono rispettare le direttive comunitarie 2006/42 CE "Direttiva macchine".
12. Nelle fasi di movimentazione e stoccaggio dei rifiuti, in caso di eventi accidentali, sia che si tratti di dispersione di materiali solidi, polverulenti o sversamenti di liquidi, la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I rifiuti derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere destinati allo smaltimento presso impianti autorizzati.
13. Le attività di recupero devono essere conformi alle indicazioni fornite dalla Ditta nella documentazione fornita e nelle relative procedure di registrazione/controllo delle lavorazioni e delle verifiche sui materiali prodotti, anche in relazione ad eventuali Non Conformità rilevate.
14. Si dovrà garantire la tracciabilità ed il controllo dei materiali prodotti "End of Waste", secondo quanto previsto nella documentazione fornita dalla ditta. In particolare, si dovrà garantire il rispetto dei limiti previsti dalle norme ambientali vigenti con particolare riferimento al "test di cessione" se e per quanto previsto.
15. La Ditta per i materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto deve redigere apposita dichiarazione di conformità, come da documentazione presentata che dovrà riportare il nome del prodotto, eventuali

Norme UNI di riferimento per il medesimo, e dovrà indicare la/le tipologia/e di utilizzo/i previsto/i per il prodotto.

16. La cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali prodotti è subordinata all'esito positivo delle verifiche di conformità ed alla sottoscrizione della dichiarazione di conformità.
17. La Ditta dovrà garantire la tracciabilità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (EoW) anche attraverso apposite registrazioni e documentazione da esibire per i controlli.
18. Il corretto campionamento dei rifiuti e dei materiali ottenuti dall'attività di recupero deve essere assicurato avvalendosi di laboratori esterni certificati o di personale interno adeguatamente formato, e tramite apposito verbale di campionamento, che deve essere disposizione delle Autorità di controllo.
19. I diversi lotti di End of Waste devono essere mantenuti separati fra loro, opportunamente identificati con idonea cartellonistica riportante il numero del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità.
20. Gli scarti derivanti dall'attività di recupero ed i materiali prodotti NON conformi alle procedure gestionali della Ditta dovranno essere gestiti come rifiuti ed essere stoccati in apposite aree correttamente segnalate e separate dai materiali End of Waste, in attesa di essere inviati ad impianti di recupero/smaltimento appositamente autorizzati.
21. La ditta deve conservare presso la propria sede legale o l'impianto di produzione copia della dichiarazione di conformità delle End of Waste con gli allegati (ad es. analisi ecc.) mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.
22. La ditta deve conservare per almeno 1 anno, presso la propria sede legale ovvero in altro luogo preventivamente comunicato ad Arpae, un campione di aggregati riciclati (prelevato per le sole indagini chimiche), al termine del processo produttivo di ciascun lotto, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti.
23. I documenti di impegno/accordo alla vendita con gli utilizzatori devono indicare l'uso previsto e le norme tecniche di riferimento (es. UNI, allegato C specifico della Circolare del Ministero dell'ambiente e della Tutela del territorio 15 luglio 2005 n. UL/2005/5205) relative alle caratteristiche prestazionali del prodotto ed al destino ammesso.
24. La dichiarazione di conformità, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi, ecc...), dovrà essere consegnata in originale all'acquirente del prodotto End of Waste, ed un secondo originale dovrà essere tenuto dalla ditta, ed in caso di trasporto, deve essere preventivamente trasmessa all'acquirente.
25. In caso di trasporto del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto (End of Waste), i documenti di trasporto dovranno sempre riportare il riferimento al numero della relativa dichiarazione di conformità che dovrà essere allegata al documento di trasporto stesso.
26. L'esercizio delle operazioni di recupero deve avvenire conformemente alla documentazione presentata e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dal D.M. 5/2/1998 e s.m.i. e della normativa in materia di:
 - urbanistica ed edilizia;
 - inquinamento atmosferico;
 - prevenzione incendi;

- scarico di acque reflue;
- inquinamento acustico;
- sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

26. Nel caso in cui la Ditta intenda avviare a recupero quantità complessive di rifiuti superiori a quelle indicate nella stessa tabella ed effettuare modifiche della propria attività di recupero, compresa la variazione del layout aziendale (planimetria), è necessario che inoltri preventivamente una domanda di modifica di AUA. Le variazioni dei quantitativi attribuiti ai singoli codici EER, all'interno di una stessa tipologia, sono permesse solo se compatibili con le modalità di gestione comunicate.
27. Nel caso di modifiche dell'impianto, devono essere attivate preventivamente le procedure di V.I.A. (Valutazione Impatto Ambientale) o Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (Screening), qualora ricorrano, a seguito delle stesse modifiche, le condizioni previste dal D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 del D.M. 21 luglio 1998 n. 350, entro il 30 aprile di ciascun anno dovranno essere versati ad ARPAE i diritti di iscrizione al registro provinciale dei recuperatori.

Il Servizio territoriale ARPAE provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dal presente atto.

Si rammenta che, nel caso in cui non sussistano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto così come disposte dal D.M. 127/2024, i rifiuti restano classificati come tali.

Tabella n. 1 – Tipologie di recupero

Operazione autorizzata R5

7.1	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché prive di amianto						R5
7.1.3 lett. a)	messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]						R5
7.1.3 lett. c)	utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]).						R5
Destinazioni o caratteristiche dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero							
7.1.4	materie prime secondarie per l'edilizia con caratteristiche conformi all'allegato C della Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205						
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo funzionale all'operazione R5 (R13)		Stoccaggio annuale funzionale all'operazione R5 (R13)		Recupero annuale	
		mc	t	mc	t	mc	t
17010 1	cemento	5.680	12.500	9.000	20.000	9.000	20.000
TOTALE		5.680	12.500	9.000	20.000	9.000	20.000

Operazione autorizzata R13

3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa						R13
3.1.3 lett. c)	messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica mediante selezione						R13
Codice CER	Desc. CER	Stoccaggio max istantaneo		Stoccaggio annuale			
		mc	t	mc	t		
170405	ferro e acciaio						
TOTALE		100	60	1.000	600		

Allegato 5 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata dal Tecnico competente in Acustica Ambientale, risulta che l'attività svolta dalla ditta e le modifiche in progetto risultano compatibili con i limiti di zona e non sono tali da pregiudicare il clima acustico dell'area circostante.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.